

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 327 e 37-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE COLOMBO Vittorino) (V.)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, riguardante modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (n. 327)

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, DE GIUSEPPE, DE VITO, AMADEO, SANTALCO e DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1979

Modifica dell'articolo unico della legge 27 maggio 1977, n. 282, recante norme sulla liquidazione dei supplementi di congrua al clero (n. 37)

d'iniziativa del senatore **MURMURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1979

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1979

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 1974, n. 343 — modificativa del testo unico sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 277 — stabiliva all'articolo 35 che a partire dal 1° gennaio 1977, entro dieci anni, e analogamente per ogni decennio successivo, fosse effettuata la revisione generale delle liquidazioni. A tal fine l'accertamento del reddito beneficiario doveva essere effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale risultante dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla stessa data del 1° gennaio 1977 o alla data di inizio dei decenni successivi.

La legge 27 maggio 1977, n. 282, ha dilazionato l'inizio della revisione generale decennale al 1° gennaio 1980 stabilendo come data di riferimento per l'accertamento del reddito beneficiario quella del 1° gennaio 1982.

Il disegno di legge n. 37 d'iniziativa del senatore Murmura propone l'unificazione delle due diverse date in quella di inizio della revisione decennale, analogamente a quanto previsto dalla citata legge del 1974, rilevando l'imprescindibile nesso tra le operazioni di « accertamento del reddito beneficiario » e di « revisione delle liquidazioni » e allo scopo di evitare le difficoltà che diversamente sarebbero potute sorgere in sede interpretativa e applicativa.

Il disegno di legge n. 327 d'iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri propone invece, all'articolo 1, il rinvio dell'inizio della revisione decennale al 1° gennaio 1985, con uguale data di riferimento per l'accertamento del reddito beneficiario.

A sostegno del proposto rinvio sta la stessa motivazione della dilazione approvata

con la citata legge n. 282 del 1977: l'opportunità di attendere la conclusione delle trattative in corso per il nuovo testo del Concordato e con essa il riordino di tutta la materia amministrativa degli enti ecclesiastici, compresi quindi gli enti beneficiari.

Inopportuno appare inoltre procedere alla revisione generale delle liquidazioni dei supplementi di congrua prima che sia definitivamente precisato il limite legale di rendita, oltre il quale agli investiti di benefici ecclesiastici l'assegno supplementare non compete.

Tale limite è stato sì fissato dalla citata legge n. 343 del 1974 (per i parroci lire 735.000 annue - articolo 1) ma la stessa legge all'articolo 45 dispose l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 1975 della indennità integrativa speciale « per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli », indennità da determinarsi annualmente sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio.

Sembra chiaro doversene dedurre che i limiti in argomento dovevano essere per l'anno 1974 quelli originariamente indicati dalla legge, mentre per gli anni seguenti essi dovevano essere aumentati degli importi ragguagliati ad anno della indennità integrativa speciale, nella misura in vigore alla data fissata per la revisione. Tale interpretazione non è tuttavia pacificamente accettata e sussiste anche quella più restrittiva che considera limiti permanenti quelli indicati come iniziali dalla legge citata. Se la revisione generale avvenisse secondo quest'ultimo criterio si calcola che circa la metà degli investiti di benefici ecclesiastici che attualmente percepiscono l'assegno supplementare di congrua cesserebbe di averne diritto; ancorata a limiti di rendita chiaramente irrisori,

anche alla luce della forte diminuzione del valore della moneta, la revisione porterebbe a conseguenze inique e certamente non volute dal legislatore del 1974.

Con l'articolo 2, il disegno di legge n. 327 propone una modifica all'articolo 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, in materia di indennità integrativa speciale affinché la stessa, anziché essere stabilita « annualmente », venga determinata « con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato ». Si tratta cioè di collegarla alla « trimestralizzazione » già deliberata a favore dei dipendenti statali.

La Commissione, valutate le considerazioni sopra esposte, ha giudicato favorevolmen-

te il disegno di legge n. 327 ritenendo tuttavia opportuno fissare al 1° gennaio 1982 la data di inizio della revisione generale e proporre la stessa data come data di riferimento per l'accertamento del reddito beneficiario, con ciò facendo venire meno l'esigenza che aveva motivato il disegno di legge n. 37 di iniziativa dei senatore Murmura.

Si propone pertanto al Senato l'approvazione del disegno di legge n. 327 di iniziativa dei senatori Bartolomei ed altri, così come emendato dalla I Commissione, e l'assorbimento in esso del disegno di legge n. 37, d'iniziativa dei senatori Murmura e Romei.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore GIACOMETTI)

Disegno di legge n. 37

21 novembre 1979

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 327

TESTO DEI PROPONENTI

« Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, riguardante modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero »

Art. 1.

Il primo e secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1985 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1985 ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1975 è istituita l'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, dell'assegno all'economista spirituale di cui all'articolo 31, nonché dei

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

« Modifiche agli articoli 35 e 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero »

Art. 1.

All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:

« Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sarà effettuata entro dieci anni a partire dal 1° gennaio 1982 ed avrà ad oggetto le liquidazioni definitive.

In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1982 ».

Art. 2.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sarà determinata sulla base degli incrementi della stessa indennità per i dipendenti statali in attività di servizio, a partire dal 1° gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicità con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato ».

DISEGNO DI LEGGE n. 37

« Modifica dell'articolo unico della legge 27 maggio 1977, n. 282, recante norme sulla liquidazione dei supplementi di congrua al clero »

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, come modificato dall'articolo unico della legge 27 maggio 1977, n. 282, è sostituito dal seguente:

« In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sarà effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1° gennaio 1980 ».